



COMUNICATO N. 195/L – 6 MARZO 2026

195/397

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 167/A della F.I.G.C., pubblicato in data 6 Marzo 2026

Comunicato Ufficiale n. 167/A;

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE ULTIME DUE GIORNATE DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 18 PROFESSIONISTI, UNDER 17 SERIE A e B, UNDER 16 SERIE A e B, UNDER 15 SERIE A e B, UNDER 17 SERIE C, UNDER 16 SERIE C, UNDER 15 SERIE C; E PER LE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI (PLAY OFF UNDER 18 PROFESSIONISTI, PLAY OFF E QUARTI DI FINALE UNDER 17 SERIE A E B; OTTAVI DI FINALE, QUARTI DI FINALE E SEMIFINALI UNDER 16 SERIE A E B, UNDER 15 SERIE A E B; OTTAVI DI FINALE E QUARTI DI FINALE UNDER 17 SERIE C; PLAY OFF, OTTAVI DI FINALE, QUARTI DI FINALE E SEMIFINALI UNDER 16 SERIE C; OTTAVI DI FINALE, QUARTI DI FINALE E SEMIFINALI UNDER 15 SERIE C) STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativamente alle ultime due giornate dei Campionati Nazionali Under 18 Professionisti, Under 17 Serie A e B, Under 16 Serie A e B, Under 15 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie C, Under 15 Serie C e per le Fasi Eliminatorie Nazionali (Play Off Under 18 Professionisti, Play Off e Quarti di Finale Under 17 Serie A e B; Ottavi di Finale, Quarti di Finale e Semifinali Under 16 Serie A e B, Under 15 Serie A e B; Ottavi di Finale e Quarti di Finale Under 17 Serie C; Play Off, Ottavi di finale, Quarti di Finale e Semifinali Under 16 Serie C; Ottavi di Finale, Quarti di Finale e Semifinali Under 15 Serie C) stagione sportiva 2025/2026;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com





LEGA PRO

- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto gli artt. 66, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli art. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per il deposito della dichiarazione di preannuncio del ricorso unitamente al contributo, con contestuale trasmissione, ad opera della ricorrente, alla controparte, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è disputata la gara;
 - il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmissione ad opera del ricorrente alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine per presentare memorie e documenti ad opera della controparte è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui il Giudice Sportivo è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:



LEGA PRO

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
 - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissata a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Le eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20 aprile 2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e delle controdeduzioni via pec.



LEGA PRO

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Pubblicato in Firenze il 6 Marzo 2026

IL PRESIDENTE
(Matteo Marani)